



Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per la formazione degli stakeholder CUP: J13D21006250002

Webinar
La disciplina del procedimento SUAP (DPR 160/2010) Replica

Funzioni e organizzazione del SUAP Il procedimento ordinario e la SCIA condizionata La variante urbanistica "sul progetto"

a cura di Riccardo Roccasalva

- ✓ L'attività e la gestione dello Sportello Unico è attribuita ai Comuni e può essere esercitata (art. 4 del d.P.R. n. 160/2010) <u>in forma singola o associata</u>:
 - **a**utonomamente, con accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico
 - in convenzione con la Camera di Commercio competente per territorio
 - delegando gli aspetti strumentali alla CCIAA competente per territorio

La collocazione del SUAP all'interno dell'amministrazione comunale

- ✓ La struttura dove allocare il SUAP all'interno dell'organigramma comunale è individuata secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di gestione del servizio in forma associata, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione
- ✓ né le amministrazioni pubbliche (enti terzi) né gli altri uffici comunali interessati al procedimento unico possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione a esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente

La collocazione del SUAP all'interno dell'amministrazione

L'istituzione del SUAP come:


- nuovo ufficio

oppure

- struttura derivante dall'accorpamento di funzioni di due o più uffici

<u>dipende da un'articolata valutazione</u> che tenga conto:

- del tessuto produttivo esistente nel territorio di riferimento (che si riflette ovviamente sulla tipologia di pratiche che vengono presentate al Comune)
- dei profili professionali e della numerosità del personale in forza ai vari uffici



in funzione del primario obiettivo di <u>assicurare alle</u> <u>imprese efficienza ed</u> efficacia

Il rapporto con il SUE (Sportello Unico dell'Edilizia - art. 5 d.P.R. n. 380/2001)

- ✓ (art. 4 comma 6 d.P.R. n. 160/2010) «Salva diversa disposizione dei comuni [...] sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva»
- ✓ del resto, già il Testo Unico per l'Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevedeva, all'art. 5 comma 1-bis: «Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive [....]»
- ✓ anche in caso di separazione organizzativa tra SUAP e SUE il titolo abilitativo edilizio richiesto per un impianto produttivo è sempre un endoprocedimento all'interno del procedimento unico che afferisce al SUAP

Il rapporto con il SUE (Sportello Unico dell'Edilizia - art. 5 d.P.R. n. 380/2001)

- ✓ pertanto, il titolo abilitativo per impianti produttivi di beni e servizi eventualmente rilasciato dal SUE opera sempre e comunque all'interno del procedimento unico di cui al d.P.R. n. 160/2010
- ✓ al SUE compete esclusivamente la gestione dell'endoprocedimento edilizio: verifica del rispetto della normativa edilizia e urbanistica di riferimento, controllo in merito a relazioni ed elaborati richiesti, etc.
- ✓ anche se al SUE è stata assegnata la competenza in materia di edilizia produttiva, l'interessato dovrà comunque presentare l'istanza al SUAP, che provvederà ad inoltrarla al SUE per gli adempimenti di competenza

Il responsabile del SUAP e il Responsabile del procedimento

- ✓ individuazione del responsabile del SUAP (art. 4 comma 4 del d.P.R. n. 160/2010): secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni, o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, tra il personale appartenente ai livelli apicali della tecnostruttura dell'Ente o ai sensi dell'art. 110 TUEL. Nelle more dell'individuazione, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale
- ✓ responsabile SUAP e responsabile SUE: la scelta se optare per un unico responsabile dei due sportelli o per due responsabili distinti dipende dall'organizzazione interna del Comune e dal rapporto che si è scelto di strutturare tra SUAP e SUE. Resta fermo l'assetto organizzativo tra i due uffici in merito al rilascio dei titoli edilizi richiesti per un impianto produttivo

Il responsabile del SUAP e il Responsabile del procedimento

Attribuzioni e responsabilità

- referente per l'esercizio del diritto di accesso (documentale, civico e generalizzato) agli atti e ai documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali
- responsabile di ciascun procedimento di competenza dell'ufficio finché non provvede ad assegnare ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale (cfr. art. 5 legge n. 241/1990)

Il responsabile del SUAP e il Responsabile del procedimento

Attribuzioni e responsabilità

- deve garantire che il SUAP impronti la propria attività ai seguenti principi:
 - rispetto dei termini procedimentali e miglioramento delle tempistiche di evasione;
 - risoluzione di difficoltà interpretative anche in riferimento agli Enti Terzi;
 - perseguimento della semplificazione a favore delle imprese, attraverso l'eliminazione degli adempimenti/oneri burocratici non indispensabili;
 - innalzamento della qualità del servizio e standardizzazione dei processi;
 - informatizzazione/digitalizzazione dei processi;
 - promozione delle prestazioni accessorie a quelle stabilite dalle norme (formazione dei dipendenti e degli utenti)

L'utilizzo della telematica nel D.P.R. 160/2010

«Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, [....] al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto»

«[....] il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione» (art. 2, commi 2 e 3)

«Il SUAP assicura al richiedente una <u>risposta telematica unica e tempestiva</u> in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità» (art. 4 comma 1)

Le modifiche del decreto Semplificazioni alla legge 241/1990 L'uso sistematico della telematica

- Modifica all'art. 3-bis: le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati
- Modifica all'art. 5: obbligo di comunicare, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi «L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento»
- ☐ Modifica all'art. 8: nella comunicazione di avvio del procedimento vanno indicati: [....]
 - «c) l'ufficio, <u>il domicilio digitale dell'amministrazione</u> e la persona responsabile del procedimento;

Le modifiche del decreto Semplificazioni alla legge 241/1990 L'uso sistematico della telematica

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del D.Lgs. 82/2005 [punto attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso cui le PP.AA. rendono fruibili i propri servizi in rete] o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)»

Il sistema dei pagamenti nel D.P.R. 160/2010... e oltre

«[....] il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso» (art. 4 comma 13)

Il Decreto Interministeriale 10 novembre 2011

Se i SUAP non consentono il pagamento dei diritti di istruttoria in modalità telematica, «le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione»

Per la marca da bollo «il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali»

L'utilizzo della telematica (e i pagamenti) nel D.L. Semplificazioni

Il 28 febbraio 2021, come stabilito dal decreto "Semplificazioni» (D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge 120/2020), è la data entro cui le Pubbliche amministrazioni dovevano:

- ✓ integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali
- ✓ integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate
- ✓ avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'App IO

Lo ricorda anche la <u>circolare n. 3 del 9 febbraio 2021 del Ministero dell'Interno</u> - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Come fare? Istruzioni operative su https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/

A partire dal **28 febbraio 2021** pertanto anche i SUAP autonomi devono integrare nei propri sistemi informativi, oltre a SPID e CIE come unico sistema di identificazione per l'accesso alle proprie piattaforme, anche la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate. Le vecchie credenziali sono valide fino a naturale scadenza e <u>comunque non oltre il 30.9.2021</u>

È stato pubblicato il 16 novembre 2021 il decreto interministeriale MISE – Funzione Pubblica – MITD che adotta le nuove modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti di cui al DP.R. 160/2010

L'allegato 1 al decreto interministeriale sostituisce dal 16 novembre 2021 l'Allegato tecnico al D.P.R. 160/2010

L'intervento si inserisce nella Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2.3 del PNRR che fa capo al Dipartimento della Funzione Pubblica

Dotazione finanziaria: 324 milioni di euro

Obiettivo: semplificazione o ridefinizione di 600 procedimenti entro il 2026

Entro duecentoquaranta giorni dall'approvazione del decreto (quindi entro il 10 luglio 2022), con decreto degli stessi ministri, previa intesa con la Conferenza Unificata, andranno approvate le specifiche tecniche che individueranno le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e gli enti terzi, con i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori a un anno dalla data di pubblicazione (quindi non oltre il 16 novembre 2022)

L'art. 3 dell'Allegato disciplina il «Sistema Informatico degli Sportelli Unici», dato dall'insieme dei sistemi informatici di SUAP ed enti terzi, che dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di cui sopra

L'architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici dovrà essere caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche:

- ✓ componente *Front-office SUAP* (consente l'interazione con i soggetti che presentano un'istanza al SUAP)
- ✓ componente *Back-office SUAP* (riceve l'istanza dal Front-office e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli enti terzi)
- ✓ componente *Enti terzi* (consente ad essi di ricevere l'istanza inoltrata dal Back-office e di svolgere tutte le attività necessarie per l'adozione del parere)
- ✓ componente *Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici* (è la base di conoscenza unica e condivisa tra i SUAP e gli enti terzi)

Il Portale «Impresa in un giorno» mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP

Una volta approvate le specifiche tecniche, i SUAP si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti Front-office SUAP e Back-office SUAP

Entro 45 giorni il MISE effettua le verifiche tecniche di conformità del sistema informativo usato dal SUAP, e in caso di esito positivo abilita il sistema nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici; in casi contrario, il MISE comunica le anomalie riscontrate e indica il termine, da 30 a 180 giorni, entro cui esse vanno risolte

I SUAP che utilizzano il Portale camerale o le Piattaforme regionali o le Piattaforme tecnologiche messe a disposizione da altra P.A. presenti nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, non sono sottoposti alle verifiche di conformità di cui sopra

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata (art. 7 comma 1)

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1 (art. 7 comma 2)

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP <u>indice</u> una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore (art. 7 comma 3)

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Sebbene non sia espressamente previsto dalla norma, l'eventuale richiesta di integrazioni del SUAP sospende il decorso dei termini del procedimento. La sospensione può essere disposta una tantum e per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire informazioni e/o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni

Qualora l'interessato non presenti telematicamente le integrazioni richieste nel termine prescritto dal r.d.p., né chieda prima della scadenza un differimento di tale termine, l'istanza viene archiviata

L'avvenuta archiviazione viene tempestivamente comunicata all'interessato e agli altri uffici/enti a cui l'istanza era stata trasmessa

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Scaduto il termine di cui al comma 2 (30 + 30 giorni), oppure in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38 comma 3 lettera h) del D.L. 112/2008: «l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi»

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Alcuni istituti e moduli, tipici del procedimento autorizzatorio, sono stati modificati (o introdotti ex novo) dal D.L. 76/2020 (decreto Semplificazioni) come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020:

- ✓ l'efficacia dei pareri «tardivi»
- ✓ la comunicazione di motivi ostativi
- ✓ una nuova procedura temporanea nella c.d.s. semplificata

L'articolo 19-bis comma 3 della legge 241/1990

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa documentazione

In tali casi, il termine per la <u>convocazione della conferenza</u> di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Si tratta dei casi in cui l'efficacia della SCIA è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive)

Modello procedimentale più articolato:

- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso)
- La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase propedeutica, di tipo autorizzatorio classico
- Le richieste delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente (che si attiva attraverso la conferenza di servizi)

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Articolazione del procedimento:

- 1) l'interessato presenta la documentazione allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18-bis
- 2) entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990. L'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti
- 3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 giorni il SUAP comunica all'interessato il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata [a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza]

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Occorre perciò essere in grado di gestire <u>telematicamente</u> le diverse tipologie di SCIA sopra accennate

Con particolare riferimento alla SCIA condizionata (e ovviamente al procedimento autorizzatorio...), l'applicativo informatico deve consentire la gestione delle due tipologie di conferenza di servizi decisoria delineate dal D.Lgs. 127/2016, quella semplificata e quella simultanea

L'articolo 19-bis comma 2 della legge 241/1990

La concentrazione dei regimi: la SCIA unica

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una SCIA unica allo Sportello Unico

Anche in questo caso l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione con efficacia immediata, come nel regime ordinario ex art. 19 legge 241/1990

Si tratta sempre di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme

L'articolo 19-bis comma 2 della legge 241/1990

La concentrazione dei regimi: la SCIA unica

L'amministrazione ricevente trasmette senza ritardo la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza

Almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini [entro 55 giorni per la SCIA amministrativa; entro 25 giorni per la SCIA edilizia], le amministrazioni interessate presentano all'ufficio procedente eventuali proposte motivate di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
- conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
 prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può chiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della 241/90 e alle altre normative di settore, in seduta pubblica

Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB: la sussistenza dei suddetti presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento <u>prima</u> della convocazione della conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza stessa. I requisiti sulla conformità del progetto alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro saranno verificati nell'esame del progetto in sede della conferenza di servizi

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile

Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità e le tempistiche previste all'art. 15 del D.P.R. 380/2001

- L'interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:
- a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;
- b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla legge 241/1990 e dalle altre normative di settore

- c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati
- d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni

- e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni
- f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione

□ Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale in merito all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge

- Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione
- ☐ Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità
- L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Gli altri enti si avvalgono della struttura tecnica della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza, o di altra amministrazione locale

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (CIRCOLARE 21.2.2019, n. 2/AMB)

- ☐ è possibile e consigliabile svolgere le conferenze in modalità telematica
- nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti, è bene concertare, per quanto possibile, le date delle sedute di conferenza, in modo da permettere la partecipazione a tutti i soggetti interessati
- è necessario che il responsabile Suap, nella comunicazione di indizione della conferenza, indichi i termini per la richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti, nonché i termini per il pronunciamento definitivo da parte dei soggetti convocati all'interno della conferenza
- □ i termini debbono decorrere soltanto allorché la documentazione sia correttamente presentata e non possano andare a detrimento dei termini concessi per il pronunciamento
- ☐ l'integrazione fra il procedimento di variante ed il procedimento di VAS avviene nelle forme dettagliate dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Corte costituzionale, sentenza n. 9/2019

- L'espressione del Consiglio comunale riguarda una fase successiva, ulteriore e diversa da quella svolta in conferenza, in quanto volta all'eventuale approvazione della proposta di Variante urbanistica esaminata dalla Conferenza stessa, e da questa rimessa alla deliberazione del Consiglio
- Anche in questo caso il titolo abilitativo edilizio dovrà far seguito all'espressione definitiva del Consiglio, che attribuisce all'intervento la conformità urbanistica. Quindi il suo rilascio non avverrà tramite la determinazione conclusiva della Conferenza, bensì "a valle" della Conferenza e della delibera del Consiglio comunale

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016, n. 27

«Questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per "insufficienza" deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all'insediamento da realizzare»

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016, n. 27

«In tali casi, è evidente che il presupposto fattuale costituito dalla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico di aree a destinazione specifica e coerente con il progetto va inteso nel senso della necessità di verificare preventivamente la disponibilità non soltanto di aree *stricto sensu* destinate a insediamenti produttivi (zone D), ma anche di aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, quali certamente sono le aree con destinazione a zona C di espansione.

Tutto ciò premesso, nel caso che qui occupa il giudizio di "insufficienza" delle aree esistenti nel P.d.F. è scaturito non già da una ritenuta insufficienza delle superfici (ché non risulta contestato da nessuno, né durante il procedimento amministrativo, né nel presente giudizio, che la predetta zona C fosse per estensione ampiamente in grado di accogliere l'insediamento de quo), bensì da un apprezzamento tecnico-discrezionale dell'impatto che la realizzazione della struttura avrebbe avuto sulle diverse e residue destinazioni impresse alle medesime aree»

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 6 maggio 2013, n. 2447

«La realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all'attività produttiva dello stabilimento esistente non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando "un collegamento anche logistico rispetto all'esistente»

T.A.R. Sicilia Catania, sez. I - sentenza 30 luglio 2015, n. 2103

«Nell'ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l'area da destinare all'ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale e da ampliare»